

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

XCIII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		
Senatore PERSICO: Modificazione di una disposizione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore ( <i>Approvata dal Senato</i> ). (2324) . . . . .	755	TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . . 760, 761, 762
PRESIDENTE . . . . .	755, 756	CAPALOZZA . . . . . 762
LEONE GIOVANNI, <i>Relatore</i> . . . . .	755	AMADEI . . . . . 762
CASERTA . . . . .	756	
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	756	<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 763
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):		
DE MARIA e CAPUA: Prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico. (1835) . . . . .	756	
PRESIDENTE . . . . .	756, 758, 759	<b>La seduta comincia alle 9,30.</b>
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	756, 757, 758, 759	BUCCIARELLI DUCCI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. ( <i>È approvato</i> ).
DE MARIA . . . . .	756, 757, 759	
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i> . . . . .	757, 758	<b>Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Persico: Modificazione di una disposizione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (Approvata dal Senato). (2324).</b>
CAPALOZZA . . . . .	757, 758	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Persico: Modificazione di una disposizione del regio decreto legge 26 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.
ARATA . . . . .	757, 758	Invito il relatore, onorevole Leone, a riferire.
AMATUCCI . . . . .	758	LEONE GIOVANNI, <i>Relatore</i> . Mi sembra che questa proposta di legge, presentata al Senato dall'onorevole Persico e che è già
CONCETTI . . . . .	758	
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):		
Riordinamento del casellario giudiziale. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). (2195) . . . . .	759	
PRESIDENTE . . . . .	759, 760, 761, 762	
AMATUCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	760, 761, 762	

stata approvata dal Senato stesso, sia più che legittima. Si tratta di rendere possibile agli avvocati, che abbiano un lungo esercizio professionale, di cancellarsi dagli albi delle giurisdizioni di merito, conservando soltanto l'iscrizione nell'albo speciale per la Cassazione.

La proposta risponde a due esigenze: da una parte quella di inquadrare l'attività dell'avvocato nel lavoro di Cassazione, dopo che egli abbia acquisito una lunga esperienza professionale; dall'altra, quella di facilitare lo sfollamento dagli albi locali di quegli avvocati che, avendo raggiunto la possibilità di dedicarsi soltanto alla professione nel settore della Cassazione e delle giurisdizioni superiori, intendono cancellarsi dagli albi locali.

Credo, pertanto, che la proposta di legge possa essere senz'altro accolta anche da noi.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CASERTA.** Non credo che si debba avere alcuna perplessità nell'accogliere questa proposta di legge, perché, come è consentito agli avvocati iscritti anche all'albo dei procuratori di cancellarsi da quest'ultimo, così non ci sarebbe nessuna ragione per non consentire la cancellazione dagli albi di merito, e la sola iscrizione nell'albo speciale.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Come ho avuto già occasione di dire innanzi alla Commissione del Senato, questa proposta del senatore Persico anticipa una riforma che è già prevista dalla Commissione che sta elaborando il progetto di riforma dell'ordinamento forense. In questo progetto si prevede che non dopo venti anni, ma dopo dieci anni, coloro che sono iscritti nell'albo di una corte di appello [e contemporaneamente in quello speciale] possano chiedere la cancellazione dall'albo locale per restare iscritti soltanto in quello speciale.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Dopo il quarto comma dell'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato ha facoltà di rimanere iscritto nel solo albo speciale ».

Poiché non vi sono emendamenti, la proposta di legge, che consta di un articolo unico, sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

### **Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Maria e Capua: Prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico (1835).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge dei deputati De Maria e Capua: Prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico.

Restano da esaminare gli articoli 9 e 10. Do lettura dell'articolo 9:

« Il medico che contravverrà alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 verrà deferito dalla Commissione, di cui all'articolo 4, all'Ordine dei medici per l'applicazione delle sanzioni previste negli articoli 39 e 40 del regolamento 5 aprile 1950 riferentesi alla legge istitutiva degli ordini professionali ».

L'onorevole De Maria ha proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« I contravventori alle disposizioni contenute nella presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda fino a lire quarantamila ».

**TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Mi pare che l'articolo 9 si riferisca soltanto alle sanzioni di carattere disciplinare dell'ordine dei medici. L'emendamento De Maria, estendendo il contenuto più limitato dell'articolo 9, parla in generale dei contravventori e prevede una sanzione, non già di carattere disciplinare, ma penale. A me pare che le disposizioni di carattere penale sono state approvate tuttcon gli articoli 2 e 3.

Io credo preferibile limitare l'articolo 9 allo scopo per il quale era stato redatto, cioè alle sanzioni di carattere disciplinare per i sanitari, pertanto propongo questo emendamento sostitutivo dell'articolo 9:

« Il sanitario che non osservi le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 è deferito alla Commissione di cui all'articolo 4 dell'ordine dei medici, per i provvedimenti di carattere disciplinare ».

Così si terranno ben distinte le sanzioni di carattere penale, previste dagli articoli 2 e 3, dalle sanzioni di carattere disciplinare amministrativo, previste dall'articolo 9.

**DE MARIA.** Ho confrontato il mio emendamento e quello proposto dal Governo, che, in fondo, coincide con l'originario articolo 9, e mi sono accorto che le contravvenzioni che possono compiere non solo il sanitario, ma

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

anche le persone che esercitano una professione sanitaria, come per esempio l'ostetrica, l'odontotecnico, ecc., vengono quasi tutte a ricadere negli articoli precedenti. Il reato che potrebbe rimanere non contemplato, sarebbe in fondo relativo alla violazione della forma, in cui non ci sarebbe neppure da pensare al dolo. Quindi non ho alcuna difficoltà a ritirare il mio emendamento.

Però, in relazione all'emendamento proposto dal Governo, debbo prospettare due difficoltà: in esso io includerei anche le persone che esercitano una professione sanitaria; inoltre domando: se il responsabile fosse il medico provinciale, come si fa a deferirlo a quella commissione sanitaria di cui proprio lui è presidente?

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il testo dell'articolo 9 e l'emendamento da me proposto si riferiscono ai sanitari in senso stretto. L'onorevole De Maria vorrebbe estendere i provvedimenti di carattere disciplinare anche a coloro che esercitano una professione sanitaria all'infuori dei medici; ci si troverebbe però dinanzi a grandi difficoltà perché non c'è un ordine degli infermieri, delle ostetriche, ecc.. Sono solo i medici che hanno l'ordine nel vero senso della parola, con poteri disciplinari.

Se vogliamo accedere alla proposta De Maria ed applicare una sanzione di carattere disciplinare anche agli aiutanti dei sanitari, dobbiamo fare una modificazione di sostanza, non soltanto di forma.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Io sarei per la soppressione completa dell'articolo 9. Il principio che vorrebbe introdurre l'onorevole De Maria sarebbe certamente da approvare; però noi abbiamo dato una formulazione così ampia all'articolo 3, che c'è da domandarsi quali casi possano rimanere fuori degli articoli 2 e 3, quando ci sia da applicare una sanzione penale. Tanto più che l'emendamento del Sottosegretario non tende neppure a disciplinare una eventuale sanzione penale o non penale, ma sarebbe diretto a stabilire il concetto che il sanitario il quale non osservi le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, e 8 venga deferito alla commissione dell'ordine dei medici. L'emendamento, quindi, attiene più alla procedura che ad altro. Ma il sanitario può essere deferito da chiunque! Un sanitario che non ha fatto il suo dovere, può essere deferito all'ordine dei medici sia dalla commissione, sia da qualsiasi altro interessato.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lei dice «può», io dico «deve».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Che cosa avverrà se l'infrazione è stata consumata proprio da uno dei componenti della commissione?

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ci sarà il caso di incompatibilità, al quale si applicheranno i principii di carattere generale. Quanto all'osservazione dell'onorevole De Maria, che la violazione può essere stata commessa anche dal medico provinciale, faccio rilevare che questi ha dei rapporti d'impiego come dipendente da un ente pubblico e sarà quindi sottoposto a provvedimenti diversi.

Io non sono favorevole alla soppressione dell'articolo, per quanto sia evidente che chi contravverrà a queste norme sarà deferito all'ordine dei medici. Il dire che «deve» essere deferito, è qualcosa di più importante che lasciare soltanto una facoltà.

DE MARIA. Anche io sono dell'avviso che altra cosa è una denuncia facoltativa, altra cosa è stabilire un obbligo di denuncia da parte della commissione.

PRESIDENTE. Porrò in votazione lo emendamento del relatore, nel senso di sopprimere l'articolo 9.

CAPALAZZA. Per dichiarazione di voto. Si fa sempre più forte in me la convinzione che noi, mentre vogliamo consentire, nell'ambito del nostro diritto, il prelievo di parti del cadavere e il successivo trapianto su malati, creiamo tante disposizioni limitatrici, che finiremo per costituire un sistema giuridico tale da rendere il prelievo e il trapianto più difficili di quello che non siano ora. Ho, cioè, l'impressione che, con tutta questa ridda di norme veniamo a preconstituire un ostacolo, anziché una spinta, al progresso degli studi scientifici e terapeutici in questa delicatissima materia.

Sono, per queste ragioni, favorevole alla soppressione dell'articolo 9.

ARATA. Per dichiarazione di voto. Io voterò contro l'emendamento soppressivo e in favore dell'emendamento sostitutivo presentato dal Governo, osservando che non è con l'articolo 9, che stabilisce una sanzione, ma, con gli articoli 6, 7 e 8, che si stabilisce una procedura macchinosa.

Poiché si tratta di materia nuova, di norme nuove, di istituti nuovi, di attività scientifiche nuove, è giusto che specialmente il sanitario abbia l'impressione della serietà e della gravità della cosa e della volontà della legge di tutelare l'osservanza anche delle forme più modeste.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

AMATUCCI. Per dichiarazione di voto. Sono contrario all'emendamento soppressivo e voterò in favore dell'emendamento del Governo, che ha lo scopo di completare le garanzie che la Commissione ha previsto con gli emendamenti agli articoli 2 e 3 del progetto di legge. Se gli articoli 2 e 3 riguardano unicamente le sanzioni di carattere penale, non possono non prevedere le violazioni di natura anche soltanto colposa, rendendo così più efficiente e più sicura la legge.

CONCETTI. Per dichiarazione di voto. Se abbiamo ammesso il principio che tanto una infrazione formale di procedura, quanto una omissione sostanziale, ossia un dolo specifico, debbono essere puniti ai sensi degli articoli 2 e 3, con riferimento ai corrispondenti articoli del codice penale, non vedo quale ipotesi possa rientrare nella fattispecie prevista dall'articolo 9. Ci può essere la preoccupazione che un sanitario, dichiarato responsabile ai sensi degli articoli 2 e 3, non venga deferito all'ordine dei medici? A me pare che per norma generale, tutte le infrazioni di carattere penale compiute da un sanitario importano il deferimento alla commissione disciplinare del consiglio dell'ordine.

Perciò mi sembra opportuna la soppressione dell'articolo 9.

CAPALOZZA. Per dichiarazione di voto. Anche a nome del mio gruppo dichiaro che voteremo per la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Con questa votazione, resta assorbito naturalmente l'emendamento proposto dal Sottosegretario.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Propongo un articolo aggiuntivo: « Le spese del prelievo sono sostenute dall'interessato o da chi vi è tenuto per legge. Qualsiasi compenso, comunque denominato, per la parte di cadavere prelevata a scopo terapeutico è illecito ed è ripetibile ».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo, anche per quanto riguarda la ripetibilità. Questa norma ha un fondamento nell'articolo 2035 del codice civile, in base al quale chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che costituisca offesa al buon costume, non può ripetere quanto ha pagato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, porrò in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

CAPALOZZA. Per dichiarazione di voto: la prima parte mi sembra inutile, perché riproduce un criterio già accettato nel nostro diritto. Gli interventi chirurgici o il ricovero in ospedale debbono essere pagati dai parenti, dal comune o dalla pubblica beneficenza. Non vedo, perciò, la ragione di richiamarci ad una disposizione che è già pacifica nel nostro ordinamento.

Trovo invece esatto il concetto affermato nella seconda parte dell'emendamento e lo vedo volentieri sancito in una disposizione.

Chiedo, perciò, la votazione per divisione.

ARATA. Per dichiarazione di voto. Voterò a favore dell'emendamento del Governo, perché in questa materia nuovissima le disposizioni non sono mai troppe.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento aggiuntivo del Governo. Si procederà per divisione. Voteremo prima la parte: « Le spese del prelievo sono sostenute dall'interessato o da chi vi è tenuto per legge ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

La seconda parte dice: « Qualsiasi compenso, comunque denominato, per la parte di cadavere prelevata a scopo terapeutico, è illecito ed è ripetibile ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 10:

« La presente legge entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole De Maria ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La III Commissione, Giustizia, in sede di discussione e di approvazione della proposta di legge riguardante il prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico, tenuto presente il testo dell'articolo 6 per quanto si riferisce all'accertamento della realtà della morte, in deroga alle disposizioni del vigente regolamento di polizia mortuaria; preso atto dei progressi della semeiotica medico-legale nel campo tanatologico; fa voti al Governo perché estenda il controllo della realtà della morte, effettuato col metodo diagnostico-terapeutico, a tutti i cadaveri ».

L'ordine del giorno mira a raggiungere un più esatto accertamento della realtà della morte, poichè risulta che su mille salme

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

che vengono portate al cimitero, almeno per una non c'è la morte reale. L'onorevole proponente ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno.

DE MARIA. Dobbiamo richiamarci a quanto è stato detto a proposito dell'articolo 6. In basè al regolamento di polizia mortuaria, le salme non possono essere toccate prima che siano trascorse 24 ore dalla morte. Con l'articolo 6 abbiamo vulnerato questo principio, richiedendo, però, un accertamento più approfondito e con mezzi moderni della morte reale. Sta di fatto che c'è una notevole percentuale di morti apparenti, il che deve indurci a stare molto attenti. Oggi abbiamo dei mezzi di accertamento molto più perfetti che in passato, anche se saranno ancora perfettibili in avvenire. Abbiamo, per esempio, l'elettrocardiografo accoppiato con le iniezioni di adrenalina. Con questo metodo, che dà risultati molto buoni, entro sei ore dalla morte si riesce ad accertare se c'è la possibilità di reviviscenza.

Da ciò scaturisce il nostro dovere di accertare la realtà della morte in tutti i casi in cui sia accertabile. I mezzi a nostra disposizione debbono, perciò essere applicati non soltanto ai cadaveri che si usano a scopo terapeutico, ma anche a tutti gli altri cadaveri, negli ospedali, nelle cliniche ed, eventualmente, nelle case private. Il metodo che oggi tende ad imporsi è quello dell'elettrocardiogramma.

Questo ordine del giorno è un invito al Governo perchè i progressi della scienza si traducano in realtà. Mi consta che si stanno costruendo degli elettrocardiografi molto semplici, con dei congegni sonori e telescriventi, per poter rilevare anche una minima contrazione cardiaca. Poichè, allo stato attuale, c'è questa possibilità, dobbiamo senz'altro adottarla e diffondere questi apparecchi quanto più sia possibile.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo ordine del giorno.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento del casellario giudiziale. (Approvato dal Senato). (2195).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento del casellario giudiziale. Ab-

biamo già esaurito in una precedente seduta la discussione generale e siamo passati all'esame dell'articolo 1. Ne do lettura di nuovo:

« L'articolo 604 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte dai particolari disposizioni di legge:

1<sup>o</sup>) Nella materia penale, regolata dal Codice penale o da leggi speciali:

a) le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili; decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena e gli effetti penali della condanna;

b) le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella istruzione e quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena divenute irrevocabili;

c) i provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza.

Non sono iscritte nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena della ammenda; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunciata perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o, quando non importano applicazione di misure di sicurezza, perchè il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o per remissione di querela o per amnistia tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove o che il giudice su istanza dell'imputato, a norma dell'articolo 152, capoverso, Codice procedura penale, pronunciando nel merito non abbia ritenuto di assolvere perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso o perchè non costituisce reato.

2<sup>o</sup>) nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorità di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manico-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

mio e la revoca di tale provvedimento; le sentenze e i provvedimenti con i quali l'imprenditore è dichiarato fallito, quelli di omologazione del concordato e quelli che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito;

3º) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero.

I provvedimenti menzionati nei numeri 1 e 2, sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorità giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi.

Quando ne è data comunicazione ufficiale, sono pure iscritte, nei casi previsti nelle lettere a) e b) del n. 1, le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come delitti anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato ed è fatta menzione se sono state riconosciute dall'Autorità giudiziaria italiana.

Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per un'altra causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione ».

A questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti che, nella precedente seduta, già furono svolti dai proponenti. Dovremo ora sentire su di essi il parere del Governo e del relatore e poi procedere alla votazione. Vi è un emendamento dell'onorevole Borioni che propone di sostituire alle lettere a) e b):

« a) Le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili, ad eccezione delle sentenze con cui sia stata pronunciata condanna per delitto alla sola pena della multa ovvero per contravvenzione per la quale la legge preveda la pena dell'ammenda sola o congiunta con quella dell'arresto non superiore a tre mesi; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione... ecc. ».

AMATUCCI, *Relatore*. Io sono contrario all'emendamento. Esso vorrebbe escludere dalla menzione nel certificato penale non solo le sentenze che condannano ad una ammenda, ma anche quelle che condannano ad una pena detentiva, sia pure minima. Io, in sede di discussione generale, feci rilevare che non possiamo adottare il criterio generale della esclusione della menzione nel certificato penale di tutte le contravvenzioni, perché vi

sono alcuni tipi di contravvenzioni, come quelle che attengono all'ordine pubblico o alla salute pubblica, le quali rivestono una certa gravità e rivelano una tendenza a delinquere. Per modo che la loro esclusione dal casellario giudiziario verrebbe a ridare una verginità ad alcuni elementi che questa verginità non meritano.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche io sono contrario all'emendamento. Innanzi tutto l'emendamento è formulato in modo tale che non rappresenta unità di criteri. Secondo l'emendamento, non dovrebbero essere iscritte le sentenze in cui sia stata pronunciata condanna per delitti alla sola pena della multa (quindi parla di pena inflitta), oppure le sentenze per contravvenzioni per le quali la legge prevede... (e qui parla di previsione della pena). Esso segue, quindi due sistemi, differenti.

Ma per quanto riguarda le prime sentenze, rilevo che in questa categoria rientrano dei casi molto importanti. Quelli previsti dall'articolo 328, omissione o rifiuto di atti d'ufficio; dall'articolo 388, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice; dall'articolo 498, usurpazione di titoli e di onori; dall'articolo 570, violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Si deve, poi, tener conto di una considerazione di carattere generale: qui ci stiamo occupando del casellario e non dell'istituto della non menzione. Da un punto di vista ideale, il casellario dovrebbe contenere tutti gli elementi atti a riconoscere la personalità di un individuo. L'istituto della non menzione invece serve a scopi differenti, specialmente quello di non danneggiare l'individuo che lo meriti, nella sua ulteriore attività lavorativa.

Ora, anche tra i reati di contravvenzione per i quali la legge prevede la sola pena dell'ammenda, oppure l'ammenda congiunta all'arresto non superiore a tre mesi, ve ne sono alcuni molto importanti. D'altra parte, non si capisce perché dovrebbero essere iscritte le condanne per delitti in cui la legge prevede l'arresto non superiore a tre mesi, mentre non sarebbero incluse le condanne per delitti in cui la legge prevede l'arresto congiunto alla multa.

PRESIDENTE. Vi è, poi, un emendamento dell'onorevole Riccio:

« All'articolo 1 lettera c) sopprimere le parole o che il giudice su istanza dell'imputato...: fino alla fine ».

AMATUCCI, *Relatore*. Sono favorevole. L'emendamento si riferisce al caso in cui sia

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

intervenuta una amnistia nel corso del giudizio e l'imputato abbia fatto richiesta, ai sensi dell'articolo 152, di essere prosciolto con formula piena. Sappiamo che allo stato del nostro diritto l'imputato deve in questo caso essere giudicato allo stato degli atti, senza che abbia la possibilità di addurre nuove prove.

Ora, si osserva che, qualora in questo caso il magistrato assolvesse con formula dubitativa, la sentenza non dovrebbe essere menzionata nel certificato penale, dato che l'imputato allo stato della legislazione non ha avuto la possibilità di fornire nuovi elementi di prova per dimostrare la propria innocenza. Sarebbe strano che, mentre non vengono iscritte le sentenze colpite dall'amnistia propria, cioè quella che estingue l'azione penale al suo nascere, venissero invece iscritte le sentenze pronunciate ancora in virtù d'una amnistia, ma nelle quali il magistrato, procedendo in virtù dell'articolo 152, ha ritenuto di assolvere per insufficienza di prove.

Ragioni di giustizia e di moralità debbono portare all'accoglimento dell'emendamento.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento. In caso di sentenza già pronunciata con assoluzione per insufficienza di prove, la menzione si fa anche se interviene l'amnistia; perché non dovrebbe esservi la menzione quando l'assoluzione per insufficienza di prove avvenga su richiesta della parte? Sarebbe una diversità di trattamento non ammissibile.

AMATUCCI, *Relatore*. Il caso è diverso. Il caso a cui si riferisce l'emendamento è quello dell'imputato che rifiuta l'amnistia e invoca l'applicazione dell'articolo 152. Lasciamo da parte il caso del giudizio pendente in secondo grado. Io mi limito, per il momento, all'altro caso: c'è un procedimento penale in corso: interviene l'amnistia che estingue l'azione penale. L'imputato che crede di poter essere prosciolto con formula piena, fa ricorso all'articolo 152. Ma egli, in questo caso, non ha diritto di addurre nuove prove e il magistrato deve giudicare allo stato degli atti. Se il magistrato non crede di poter assolvere con formula piena e assolve con formula dubitativa, io domando: è giusto che si proceda all'annotazione della sentenza, mettendo colui che ha invocato l'articolo 152 in una condizione d'inferiorità di fronte a colui che si è avvalso della estinzione pura e semplice del procedimento, senza chiedere la celebrazione del dibattimento?

L'onorevole Sottosegretario ha fatto il caso dell'assoluzione in prima istanza per insuffi-

cienza di prove; mentre il processo è in corso di appello, interviene l'amnistia. In questo caso sono d'accordo che l'annotazione deve essere fatta; ma nel caso a cui io mi riferisco si tratta di amnistia propria e ritengo che non sia giusto procedere alla iscrizione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Insisto nel mio punto di vista.

PRESIDENTE. Abbiamo poi un emendamento sostitutivo e soppressivo degli onorevoli Borioni e Capalozza:

« *Al seconda comma dell'articolo 1 lettera c) dopo le parole: le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzione, aggiungere le parole: o per delitti per i quali è prevista la pena della sola multa* »; e sopprimere le parole: « *per le quali la legge commina soltanto la pena dell'amenda* » ».

AMATUCCI, *Relatore*. Io sono contrario a questo emendamento.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche io sono contrario.

PRESIDENTE. C'è ancora un emendamento dell'onorevole Riccio:

« *All'articolo 1 lettera c) capoverso dopo le parole: non costituisce reato, aggiungere le parole: o perché si tratta di persona minore non imputabile* ».

Su questo emendamento si è già pronunciato favorevolmente il relatore.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non è favorevole. Ritiene che l'iscrizione debba avvenire anche per quanto riguarda le persone minori non imputabili. Piuttosto, per queste persone è opportuno che ci sia la menzione; quindi contemplerei questo caso a proposito dell'articolo 3, non dell'articolo 2. L'emendamento potrebbe stabilire « *Ma in detto certificato non è fatta menzione delle sentenze di proscioglimento quando si tratti di persone minori non imputabili* ».

Si tratta, cioè, di trasferire l'emendamento dalla sede della iscrizione nel casellario giudiziale alla sede della menzione nei certificati che vengono rilasciati.

PRESIDENTE. Abbiamo ancora un altro emendamento dell'onorevole Riccio:

« *Aggiungere all'articolo 1 lettera c) le parole: le sentenze di non doversi procedere per perdono giudiziario* ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'avviso che anche

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

questo caso debba essere inserito in sede di non menzione.

AMATUCCI, *Relatore*. Non ho difficoltà in proposito.

CAPALOZZA. Faccio mio l'emendamento e insisto si voti per la sua collocazione nell'articolo 1.

PRESIDENTE. Abbiamo ancora un emendamento aggiuntivo degli onorevoli Amatucci e Lecciso:

*Aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 1 il seguente comma :*

« Non sono menzionate altresì le condanne per le quali il giudice abbia ordinato che delle stesse non si faccia menzione nel certificato penale ai sensi degli articoli 175 del codice penale e 487 del Codice di procedura penale ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche con questo emendamento si confonde l'istituto della non menzione con quello della non iscrizione nel casellario giudiziale. L'iscrizione è necessaria per la ricostruzione della personalità di un determinato soggetto. Invece, in sede di non menzione, si può anche accogliere la omissione.

PRESIDENTE. Ed ora procederemo alla votazione. Il primo emendamento che deve essere votato è l'emendamento Borioni, che riguarda le lettere a) e b). All'emendamento si sono dichiarati contrari tanto il relatore quanto il Governo.

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 fino alla lettera b) inclusa.

(*È approvato*).

Passiamo alla lettera c) dell'articolo 1.

AMADEI. Avevo fatto rilevare, nella precedente seduta, che alle parole « abituale o professionale », bisogna aggiungere anche « o per tendenza ». Insisto nel mio emendamento aggiuntivo.

AMATUCCI, *Relatore*. Io sono favorevole.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Amadei.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Borioni-Capalozza, soppressivo delle parole: « per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda », a cui si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Borioni-Capalozza: Dopo le parole « le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzione », aggiungere: « o per delitti per i quali è prevista la pena della sola multa », al quale si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Riccio:

« *Aggiungere alla lettera c) dopo le parole :* non costituisce reato » « o perché si tratta di persona minore non imputabile ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'altro emendamento Riccio, che propone di sopprimere le parole « o che il giudice su istanza dell'imputato, ecc ».

Su questo emendamento si è dichiarato favorevole il relatore, contrario il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Riccio che propone di aggiungere alla lettera c) le parole: « le sentenze di non dover procedere per perdono giudiziario ».

Relatore e Governo non sono favorevoli all'emendamento così formulato.

(*Non è approvato*).

Abbiamo un ultimo emendamento, degli onorevoli Amatucci e Lecciso.

AMATUCCI, *Relatore*. D'accordo con l'altro proponente, onorevole Lecciso, ritiro l'emendamento. Il concetto in esso contenuto formerà oggetto di un altro emendamento che presenteremo in altra sede.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, con gli emendamenti approvati, dalla lettera c) fino alla fine.

(*È approvato*).

L'articolo 1 risulta così formulato:

« L'articolo 604 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge:

1°) Nella materia penale, regolata dal Codice penale o da leggi speciali:

a) le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili; decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena e gli effetti penali della condanna;



## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

b) le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella istruzione e quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena divenute irrevocabili;

c) i provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza, i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza.

Non sono iscritte nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena della ammenda; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o, quando non importano applicazione di misure di sicurezza, perché il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o per remissione di querela o per amnistia tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove;

2°) nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorità di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio e la revoca di tale provvedimento; le sentenze e i provvedimenti con i quali l'imprenditore è dichiarato fallito, quelli di omologazione del concordato e quelli che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito;

3°) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero.

I provvedimenti menzionati nei numeri 1 e 2, sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorità giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi.

Quando ne è data comunicazione ufficiale, sono pure iscritte, nei casi previsti nelle lettere a) e b) del n. 1, le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come delitti anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato ed è fatta menzione se sono state riconosciute dall'Autorità giudiziaria italiana.

Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per un'altra causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione ».

Rinvio il seguito della discussione ad una prossima seduta.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge approvate oggi.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

SENATORE PERSICO: « Modificazione di una disposizione del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore ». (2324)

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

DE MARIA e CAPUA: « Prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico ». (n. 1835).

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

**Hanno preso parte alla votazione :**

Amadei, Amatucci, Arata, Artale, Belloni, Bergamonti, Breganze, Bruno, Bucciarelli Ducci, Caccuri, Capalozza, Caserta, Colitto, Concetti, Corona Giacomo, Fietta, Fumagalli, Guerrieri Emanuele, Gullo, La Rocca, Lecciso, Leone Giovanni, Liguori, Marzi, Maxia, Mussini, Paolucci, Perrone Capano, Scalfaro, Scappini, Trulli.

**La seduta termina alle 11,15.**